

TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Nell'interesse del Prof. **DOLCEMASCHIO GIUSEPPE**, nato a Mistretta (Me) il 23.1.1957 ed ivi residente in via Paolo Borsellino n. 3/4 (Cod. Fisc: DLGPP57A23F251O) rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmelo Galati (CF: GLTCML75T17I199H, pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it) che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto (anche ai sensi dell'art. 18, co. 5; D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di Camastra, via Croce Missione, n. 25, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: carmelogalati@avvocatimistretta.it *ricorrente

CONTRO

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede

in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65; * *resistenti*

NEI CONFRONTI DI

Tutti di docenti della classe di concorso A049 Educazione Fisica scuola secondaria I Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. * *contro interessati*

PREMESSO CHE

1) Il Prof. Dolcemaschio è un docente di ruolo - classe di concorso A049 (educazione fisica – Scienza motorie e sportive) - **attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa"**, scuola secondaria di I grado. Il ricorrente presta servizio presso il su indicato I.C. a far data dall'a.s. 2003/2004 e risulta immesso in ruolo dal 10 settembre 1984.

2) **Fino all'anno scolastico 2015/2016 il ricorrente ha ricoperto cattedra interna** presso l'Istituto Comprensivo su indicato.

A far data dall'anno scolastico 2016/2017 (a seguito della diminuzione degli alunni e, conseguentemente delle sezioni) il Prof. Dolcemaschio Giuseppe, pur mantenendo la titolarità di cattedra presso l'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta, ha **completato l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE)** svolgendo il seguente orario: - **nell'anno scolastico 2016/2017** n. 16 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 2 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte **dell'Istituto Comprensivo di Tusa**¹.

¹ Si precisa che negli anni 50 la scuola media di Castel di Lucio era annessa alla scuola media Tommaso Aversa di Mistretta. Ciò testimonia una naturale e storica continuità territoriale e didattica tra le istituzioni scolastiche dei due Comuni.

- **nell'anno scolastico 2017/2018** n. 14 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 4 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte **dell'Istituto Comprensivo di Tusa** (si veda bollettino COE allegato).

3) Del tutto inspiegabilmente, per l'**anno scolastico 2018/2019 (inizio settembre 2018)** il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, con il **provvedimento n. 9389 del 3.7.2018** (di cui si produce stralcio) nel determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Messina, ha modificato in modo arbitrario ed illegittimo la ormai consolidata cattedra esterna (COE) di completamento tra l'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa" e l'Istituto Comprensivo di Tusa in riferimento alla classe di concorso A049 educazione fisica – scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

Come si evince dai bollettini allegati al suddetto provvedimento la cattedra di educazione fisica di Mistretta (che prima completava con l'Istituto Comprensivo di Tusa, plesso di Castel di Lucio) adesso completa con l'Istituto Comprensivo "Kennedy" di Castell'Umberto **i cui plessi scolastici distano più di 70 km** (Castell'Umberto) **e 90 km** (Ucria e Raccuia) **dalla sede di servizio principale.**

La nuova COE riferita all'educazione fisica classe di concorso A49 risulta così formulata:

Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta (sede di titolarità del ricorrente)	Istituto Comprensivo Kennedy di Castell'Umberto <u>Le lezioni si svolgono nei Comuni di Ucria e Raccuia</u>
12 ore Ed. fisica	6 ore di completamento ed.fisica in abbinamento a Mistretta.

Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Istituto Comprensivo di Tusa	Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra
4 ore di ed. fisica di completamento in abbinamento a S. Stefano di Cam.	14 ore di ed. fisica in abbinamento a Tusa
2 ore di ed. fisica residue (da assegnare a supplenze con contratti a t.d.)	

Come si evince dal superiore schema di composizione delle cattedre esterne (COE) per l'anno scolastico 2018/2019 (classe di concorso A-49 ed. fisica scuola media I grado) è **stata disposta una arbitraria ed illegittima modifica della cattedra esterna di completamento in riferimento agli Istituti Comprensivi di Mistretta e di Tusa che negli anni scolastici precedenti (2016/17 e 2017/2018) sono stati sempre abbinati (come da documentazione allegata).**

Le 6 ore di educazione fisica di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, che avrebbero dovuto essere destinate (come per i precedenti anni scolastici) per il completamento delle 12 ore presenti presso l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (scuola di titolarità del ricorrente permettendo in tal modo allo stesso il raggiungimento delle 18 ore di cattedre) sono state, invece, sdoppiate: 4 ore sono state assegnate all'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e 2 ore permangono come ore residue prive di titolare. Tutto ciò con grave danno per il ricorrente che si vede costretto, senza motivo alcuno, a percorrere più di 180 Km (andata e ritorno) per almeno 2 giorni a settimana per raggiungere la nuova sede scolastica di completamento. Si precisa che le sedi di servizio sono ubicate nei Comuni di Ucria e di Raccuia distanti circa 90Km dalla sede di titolarità e che il **ricorrente nell'arco della stessa giornata lavorativa è costretto a spostarsi da un Comune all'altro per espletare il proprio servizio di docente.**

4) Già con lettera prot. n. 937/U del 19.3.2018 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta aveva chiesto all'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, che le COE "presenti nell'organico di questa istituzione scolastica, relativamente alla Sc. Secondaria di I gr., possano continuare ad essere completate con gli spezzoni orari presenti nell'organico dell'I.C. di Tusa. Ciò al fine di garantire la continuità didattica ed una razionale utilizzazione delle risorse professionali".

Nella suddetta missiva veniva evidenziato che "le sedi dell'I.C. di Tusa, infatti, sono tra le più prossime al territorio di Mistretta e il completamento di cattedra con tali sedi consentirebbe una definizione dell'orario di lavoro dei docenti più rispettosa ed equilibrata della esigenze di servizio".

Con lettera prot. n. 1884/C21 del 4.6.2018 sempre il su nominato Dirigente Scolastico chiedeva la ridefinizione COE della scuola secondaria di I Grado, classe di concorso A049 evidenziando come presso l'Istituto Comprensivo di Tusa fossero disponibili "n. 2 ore presso la sede di Motta D'Affermo – MEMM814046 e n. 4 ore presso la sede di Castel di Lucio – MEMM814057. CIÒ GARANTIREBBE AI DOCENTI NON SOLO UNA SEDE MOLTO PIÙ VICINA, MA ANCHE LA CONTINUITÀ DIDATTICA MATURATA GIÀ DUE ANNI".

5) Lo stesso ricorrente con lettera del 17.07.2018 chiedeva al MIUR la riarticolazione della COE con assegnazione delle ore di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, così come era già avvenuto negli anni scolastici precedenti. Si richiama quanto già evidenziato dal ricorrente nella su indicata missiva da intendersi qui integralmente trascritta. Nessuna risposta è pervenuta al ricorrente.

6) Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, il ricorrente con **ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 2983/2018 RG Lav. Tribunale di Patti**, chiedeva al Giudice adito di accogliere le doglianze ivi prospettate e per effetto che venisse ricostituita la precedente COE (a.s. 2016/2017 e 2017/2018) tra l'I.C. di Mistretta e l'I.C. di Tusa.

7) All'udienza di comparizione del 24.10.2018 il Giudice del Lavoro tratteneva la causa in riserva. Con ordinanza di rigetto n. cronol. 16172/2018 del 13.11.2018, comunicata dalla cancelleria al ricorrente tramite pec in data 15.11.2018, il Giudice adito rigettava il provvedimento cautelare richiesto ritenendo che non sussistesse il requisito del "*periculum in mora*" e che "*ad esito di un giudizio ordinario potrà essere eventualmente ristabilita la legittima assegnazione ed ogni eventuale pregiudizio economico o morale derivante dall'asserito illecito comportamento dell'amministrazione potrà essere risarcito*"

8) Il ricorrente, quindi, impugnava la su indicata ordinanza presentando tempestivamente **reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.** che veniva iscritto al n. 3659/2018 R.G. Trib. di Patti. Con ordinanza n. 4664/2019 del 30.4.2019 (RG 3659/2019) il Collegio rigettava il reclamo ritenendo non sussistente il requisito del "*periculum in mora*"

Il ricorrente, pertanto, intende agire ex art. 414 c.p.c. per ottenere la tutela dei propri diritti e per essere integralmente risarcito di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente collegati all'illegittimità del provvedimento che si impugna con il presente ricorso.

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina con il provv. n. 9389 del 3.7.2018 viola palesemente l'**Ordinanza Ministeriale n.191 del 19 marzo 1991 prot. n. 6012** che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

All'art. 6 della richiamata O.M. (rubricato "*cattedre tra più scuole*") viene sancito:

"Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.

[...] Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.

LA CATTEDRA ORARIO ESTERNA PUÒ ESSERE ISTITUITA SEMPRE CHÉ VENGA RISPETTATO IL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ E SIA ASSICURATA AL TITOLARE LA POSSIBILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE COSTITUITE NELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO GLI ORGANICI SU CUI INSISTE UN TITOLARE DEVONO ESSERE CONFERMATE CON LA STESSA SCUOLA DI COMPLETAMENTO SEMPRECHÉ PERMANGANO LE NECESSARIE CONDIZIONI E NON SIA POSSIBILE VARIARLE MIGLIORANDO LA RAGGIUNGIBILITÀ TRA LE SCUOLE INTERESSATE.

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizi"

I principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

□ **la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della facile raggiungibilità e deve essere assicurata al docente la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio. Viene, quindi, sancito il principio della viciniorità tra le due o tre sedi**; questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra.

□ **in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente non può essere modificata nell'anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate**

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dal MIUR con il provvedimento che si impugna. Nella nuova COE di ed. fisica – classe A049 sono state accorpate sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti in media circa 90 km dalla sede di servizio principale). Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio non esiste alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria (si tratta di Comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Tutto ciò non potrà che ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.

L'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha anche violato il **divieto di modifica della cattedra oraria esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità**. Analoga violazione è stata effettuata in merito al divieto di modifica della COE dell'anno precedente qualora questa modifica comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tra le scuole interessate.

Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Come già evidenziato nella premessa in fatto, negli anni scolastici precedenti 2016/2017 e 2017/2018 la COE di ed. fisica in cui presta servizio il ricorrente era stata costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta (sede di titolarità del docente) e quello di Tusa. Anche per l'anno scolastico 2018/2019, in applicazione dei su richiamati principi, la COE di ed. fisica avrebbe dovuto continuare ad essere formata abbinando l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (con disponibilità di 12 ore) e quello di Tusa (con disponibilità di 6 ore). Tale abbinamento permette il completamento della cattedra e nel contempo è rispettoso dei principi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n. 191 del 191/97.

Pertanto la formazione della COE - Ed. Fisica - classe A49 operata dal MIUR con il provvedimento impugnato andrà disapplicata e/o annullata e/o rettificata con attribuzione al docente ricorrente della cattedra oraria esterna (COE) costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta e di Tusa.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ 2017/2018.

La formazione della COE - ed. fisica A049 operata dal MIUR in riferimento alla sede di servizio del ricorrente viola palesemente anche il C.C.N.I. sulla mobilità 2017/2018 la cui validità per l'anno 2018/2019 è stata prorogata in forza all'accordo sottoscritto in via definitiva tra le parti in data 7 marzo 2018.

L'art. 11, comma 5 del su richiamato CCNI sancisce che: "**SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIÙ SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI QUALORA NON SI VERIFICHINO PIÙ DISPONIBILITÀ DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO.**"

Ebbene, visto che nelle scuole assegnate al docente ricorrente negli anni scolastici precedenti (2016/2017 e 2017/2018) permangono disponibilità di ore necessarie alla formazione di una cattedra (precisamente 12 ore presso l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta e 6 ore presso l'I.C. di Tusa) la nuova costituzione della cattedra esterna posta in essere dal Miur con il provvedimento che si impugna appare, ed in effetti lo è, arbitraria ed illegittima e per questo motivo andrà annullata, revocata e/o modificata nel rispetto delle vigenti disposizioni.

In ricorso, pertanto, è fondato e merita accoglimento essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già specificato nella superiore esposizione in diritto.

Quanto sostenuto dal ricorrente ha trovato conferma in una recentissima **ORDINANZA CAUTELARE N. 12094 DEL 22.08.2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO** in cui il Giudice ha stabilito che "Nel caso di specie risulta evidente che non sono stati rispettati i parametri fissati nell'ordinanza ministeriale per la formazione della cattedra a completamento ore esterne, poiché, pur essendovi disponibilità di ore presso l'Istituto Comprensivo [...] - già abbinato a quello di [...] ove il ricorrente risulta titolare di cattedra, per il completamento delle 18 ore settimanali - è stato disposto il completamento dell'orario con un Istituto comprensivo – quello di [...]– non facilmente raggiungibile" e "Inoltre, come specificato nel superiore articolo, la variazione delle cattedre orario esterne è possibile solo migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate."

Analoga conferma si riscontra nell'ordinanza **del 30.04.2019 che definisce il proc. n. 3656/2018 RG. con cui Il Tribunale di Patti in composizione Collegiale** ha stabilito che "Le cattedre orario esterne costituite nell'organico di diritto per l'anno

scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici su cui insiste un titolare devono essere confermate con la stessa scuola di completamento sempreché permangano le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate”

C) IN RIFERIMENTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON SUBITO DEL RICORRENTE.

A far data dal 01.09.2018 (data di inizio dell'ano scolastico 2018/2019) il ricorrente è stato costretto **con un mezzo proprio** (Golf Plus 1900 diesel) – **stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento** - a percorre notevoli distanze, **190 km circa a/r almeno due volte la settimana, per raggiungere i plessi scolastici di Raccuia e Ucria** facenti parti dell'I.C. di Castell'Umberto.

L'orario di servizio del ricorrente è il seguente: lunedì, mercoledì e giovedì presso l'I.C. di Mistretta (per complessive 12 ore settimanali) ed il **martedì ed il venerdì presso le nuove sedi di servizio** (per complessive 6 ore settimanali così suddivise: il martedì dalle 9:30 alle 11.30 a Raccuia e dalle 13:00 alle 14:00 ad Ucria ed il venerdì dalla 8:30 alle 10:30 a Raccuia e dalle 11:00 alle 12:00 ad Ucria).

Sia il martedì che il venerdì il ricorrente non solo è costretto a percorrere 90 km per raggiungere il plesso di Raccuia, ma sempre nella stessa mattinata deve percorrere ulteriori 20 km per spostarsi da Raccuia ad Ucria per svolgere l'altra ora di lezione e, tutto ciò sempre con il proprio mezzo. Ovviamente a fine lezione lo stesso deve affrontare ulteriori 90 km per raggiungere la propria abitazione e poter effettuare, il giorno seguente, lezione presso l'I.C. di Mistretta (si veda orario delle lezioni che si produce in allegato).

Oltre che nei giorni di martedì e venerdì il ricorrente è stato costretto a raggiungere le nuove sedi di servizio anche in altri giorni per partecipare ai consigli di classe, ai dipartimenti, al collegio docenti, agli scrutini, agli incontri con le famiglie ed a tutte le altre attività connesse all'insegnamento. Il ricorrente, pertanto, ha dovuto assicurare la propria presenza presso le nuove sedi scolastiche per una media di 10 giorni al mese.

Nel caso specifico occorre, quindi, tenere in considerazione il fatto che **la notevole distanza tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità** ha posto dei concreti ed oggettivi ostacoli al docente nella **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio** (tale problematica è stata evidenziata anche dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di Mistretta nella lettera inviata al MIUR e che si allega al presente ricorso) ed ha causato a danno del ricorrente un peggioramento delle condizioni psicofisiche connesse a stress ed ad uno stato di frustrazione per l'ingiusto provvedimento con ripercussioni negative anche nella vita di relazione e familiare (maggior tempo sottratto al riposo, alla cura della propria famiglia, maggiori **difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro**).

In merito all'entità del risarcimento il danno patrimoniale e non subito dal ricorrente quale conseguenza diretta dell'illegittima modifica della preesistente COE si quantifica in complessive € 10.580,00 come da seguente specifica:

- € 580,00 pedaggio autostradale S. Stefano di Camastra-Brolo (€ 5,80 a/r giornalieri, per 10 giorni al mese e calcolati per un periodo di 10 mesi.);
- € 3.000,00 **rimborso forfettario** per spese di trasferta e connesse all'utilizzo del proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro. Calcolate forfettariamente in € 30,00 giornaliera per 10 giorni al mese circa e per un periodo di 10 mesi (si veda tabelle ACI 2017/2018/2019);

Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T171199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

- € 7.000,00 danno non patrimoniale connesso al peggioramento delle condizioni psicofisiche ed allo stress subito dal lavoratore quale diretta conseguenza del provvedimento palesemente illegittimo che poteva essere anche annullato in autotutela dell'amministrazione resistente.

A tal fine si richiama quanto deciso dal **Consiglio di Stato, Sez. VI** che nella **sentenza n. 1061 del 19.2.2018** ha così stabilito *“Al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è dunque richiesto un impegno probatorio particolare per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 del cod. civ. (c. d. colpa “in re ipsa”, insita nella stessa illegittimità degli atti lesivi, giudizialmente accertata)*

Tutto ciò premesso, il prof. Dolcemaschio Giuseppe, come sopra rappresentato, difeso, e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ex art. 415, 2° comma, c.p.c. per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

1) ritenere e dichiarare l'illegittimità del **provvedimento n. 9389 del 3.7.2018** emesso dal MIUR – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina per VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012 e per VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ 2017/2018 o delle altre norme richiamate in premessa;

2) Conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al completamento della propria cattedra di educazione fisica – classe A049 secondo il seguente schema di completamento: 12 ore presso la scuola di titolarità, cioè l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta e 6 ore di completamento presso l'Istituto Comprensivo di Tusa.

3) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche del provv. n. 9389 del 3.7.2018) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere ad assegnare al prof. Dolcemaschio G. la seguente cattedra esterna (COE) educazione fisica classe di concorso A-49 con abbinamento tra l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta quale sede di titolarità e l'I.C. di Tusa, quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI anno 2017/2018.

4) Condannare parte resistente in persona dei relativi rapp.ti pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (anche ex art. 2043 c.c.) subito dall'istante quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della COE composta con l'abbinamento tra l'I.C. di Mistretta e l'I.C. di Tusa, così come avvenuto negli anni scolastici precedenti 2016/2017 e 2017/2018 per la complessiva somma di € 10.580,00 o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, e/o da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 del c.c; oltre interessi legali.

5) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio (compresi rimborso spese generali, Iva e Cpa).


Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore. Si dichiara che la presente controversia ha un valore ricompreso tra €5.200,00 ed € 26.000,00 e che, pertanto, il contributo unificato da corrispondere ammonta ad € 118,50.

Si allegano i seguenti documenti: 1) curriculum giuridico; 2) stralcio provv. impugnato n. 9389 del 3.7.2018; 3) provvedimento Miur prot. n. 8795 del 2017 e relativi allegati; 4) nota prot. n. 937/U del 19.3.2018; 5) nota prot. n. 1884/C21 del 4.6.2018; 6) richiesta di rimodulazione della COE e relativa ricevuta di trasmissione; 7) ordinanza accoglimento n 12094/2018 Trib. Patti Sez. Lav.; 8) stralcio CCNI mobilità 2017/2018; 9) Ordinanza ministeriale n. 191/97; 10) ordinanza di accoglimento del 30.4.2019 RG n. 3656/2018; 11) orario di servizio; 12) calcolo pedaggio Autostrade Siciliane e ricevuta pedaggio; 13) fascicolo procedimento 700 c.p.c.; 14) fascicolo proc. n. 669 terdecies c.p.c.; 15) ordinanza di rigetto reclamo del 30.4.2019; 16) procura alle liti; 17) tabelle ACI; 18) certificato medico.

S. Stefano di Camastra, li 30.4.2019


Avv. Carmelo Galati

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c. A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della COE – Ed. fisica A-49 scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Messina anno scolastico 2018/2019;

Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T171199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A049 della Provincia di Messina nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,


VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;

2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

S. Stefano di Camastra, li 30.04.2019


Avv. Carmelo Galati

Pagina  **DEPOSITATO IN CANCELLERIA**
oggi, 24/05/19
Dott.ssa Nunziella Accetta

AVV. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax : 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
PEC: carmelogalati@avvocatimistretta.it

PROCURA ALLE LITI

DOLCEMASCHIO GIUSEPPE, nato a Mistretta (Me) il 23.1.1957 ed ivi residente in via Paolo Borsellino n. 3/4 (Cod. Fisc: DLGGPP57A23F2510)

DELEGA

l'Avv. **Carmelo Galati**, foro di Patti, C.F: GLTCML75T17I199H - indirizzo Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it con studio a S. Stefano di Camastra, via Croce Missione n. 25, presso il quale elegge domicilio, per essere rapp.to e difeso nella presente controversia e con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, comma 1 c.p.c. nonché dell'art. 136 , comma 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it


AVENTE AD OGGETTO

Ricorso avverso dotazione organica di diritto del personale docente delle scuole secondarie di primo grado per la provincia di Messina, anno scolastico 2018/2019 - classe di concorso educazione fisica. Provv. n. 9389 del 3.7.2018 dell'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina.

Il presente mandato è conferito al difensore in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione, con ogni più ampio potere incluso quello di chiamare terzi in causa, promuovere domande autonome, transigere e conciliare, con i poteri specifici di cui all'art. 185 c.p.c., riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire.

Dichiaro di aver avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti dall'artt. 7 e ss. del D. Lgs. N. 196/2003 e succ. mod. avente ad oggetto la tutela del trattamento dei dati personali ed acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili ex art. 22 della legge n. 675/96 e successive modifiche.

S. Stefano di Camastra, li 30.04.2019


Vera ed autentica la firma
Avv. Carmelo Galati

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, 21/05/19
Dott.ssa Nunziella Accetta